

## REGOLAMENTO (CEE) N. 516/72 DEL CONSIGLIO

del 28 febbraio 1972

relativo alla fissazione di norme comuni per i servizi a navetta effettuati con autobus tra gli Stati membri

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

visto il regolamento n. 117/66/CEE del Consiglio, del 28 luglio 1966, relativo all'emanazione di norme comuni per i trasporti internazionali su strada di persone, effettuati con autobus <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che è necessario assoggettare i servizi a navetta al regime dell'autorizzazione per consentire un controllo efficace dell'osservanza degli obblighi che incombono ai vettori in virtù del presente regolamento; che occorre determinare la durata di validità dell'autorizzazione tenendo conto del carattere stagionale del servizio stesso;

considerando che per facilitare i controlli e semplificare le formalità amministrative, occorre prevedere un modello uniforme per l'autorizzazione e renderla valida per l'intero percorso su cui si effettua il servizio;

considerando che è opportuno sottoporre l'istituzione dei servizi a navetta ad un esame che permetta alle autorità di accertare il rispetto dell'esigenza di non arrecare pregiudizio al buon funzionamento dei servizi regolari; che tale esame non è tuttavia necessario per i servizi a navetta comprendenti, oltre al trasporto, anche l'alloggio dei viaggiatori, con o senza pasti, in quanto tale prestazione globale non è assimilabile a quella offerta dai servizi regolari su strada e per ferrovia;

considerando che, nell'interesse degli utenti ed in particolare per garantire la buona esecuzione del servizio, è opportuno prevedere la possibilità, per l'autorità competente, di non accogliere le richieste dei richie-

denti che appaiono non idonei a soddisfare le particolari esigenze di tale servizio;

considerando che i requisiti necessari per la concessione di deroghe a talune disposizioni che definiscono l'attività dei servizi a navetta devono essere stabiliti tenendo conto delle esigenze della clientela, senza tuttavia alterare le caratteristiche essenziali di questa forma di trasporto; che è opportuno stabilire una gradualità per i limiti entro cui dette deroghe possono essere accordate in funzione del grado d'interferenza di ciascuna forma di servizio a navetta rispetto alla situazione del mercato dei trasporti di viaggiatori nelle zone interessate;

considerando che è opportuno stabilire norme comuni per la procedura di compilazione e di rilascio dell'autorizzazione, al fine di facilitare l'applicazione delle disposizioni materiali del presente regolamento; che a tale scopo è altresì opportuno stabilire un modello uniforme di formulario per la domanda;

considerando che il carattere stagionale dei servizi a navetta e la necessità di soddisfare le esigenze talvolta imprevedibili della clientela richiedono che le autorità competenti siano in grado di adottare rapidamente le opportune decisioni in merito alle domande di istituzione di tali servizi; che la procedura fondata sugli accordi diretti tra gli Stati membri interessati sembra la più idonea a soddisfare tali esigenze;

considerando che è opportuno prevedere adeguate procedure comunitarie per risolvere le difficoltà che potrebbero insorgere durante i negoziati tra gli Stati membri attribuendo alla Commissione ed eventualmente al Consiglio un potere di decisione in materia;

considerando che devono essere previste misure transitorie circa la durata di validità delle autorizzazioni rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento;

considerando che per rendere più elastiche le norme comuni stabilite dal presente regolamento è opportuno permettere agli Stati membri di derogare, su base bilaterale o multilaterale, a talune disposizioni del regolamento stesso;

considerando che i vettori devono avere la possibilità di far valere i loro interessi con mezzi appropriati avverso talune decisioni prese dagli Stati membri in merito alle domande di autorizzazione introdotte dai richiedenti;

(1) GU n. 147 del 9. 8. 1966, pag. 2688/66.

considerando che, per uniformare le modalità d'applicazione delle norme comuni, è necessario prevedere una procedura di consultazione comunitaria per le misure che gli Stati membri dovranno prendere a tal fine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### SEZIONE I

##### Campo d'applicazione e disposizioni generali

###### Articolo 1

Il presente regolamento si applica ai servizi a navetta di cui all'articolo 2 del regolamento n. 117/66/CEE che rispondono alle condizioni previste all'articolo 4, paragrafo 1, dello stesso regolamento.

###### Articolo 2

I servizi a navetta sono effettuati in base ad un'autorizzazione per servizio a navetta, in appresso denominata «autorizzazione».

L'autorizzazione è compilata e rilasciata in conformità delle disposizioni del presente regolamento.

###### Articolo 3

1. L'autorizzazione è rilasciata ad un vettore che, nello Stato membro ove i suoi veicoli sono immatricolati, sia in possesso dei requisiti per essere ammesso ad effettuare trasporti internazionali di persone.

2. L'autorizzazione ha una validità massima di un anno.

3. L'autorizzazione definisce:

- a) la forma del servizio a navetta,
- b) l'itinerario su cui si effettua il servizio, ed in particolare i luoghi di partenza, di destinazione e di fermata, nonché i punti di transito alle frontiere,
- c) la lunghezza in chilometri dell'itinerario del servizio,
- d) un elenco dei numeri delle targhe di immatricolazione dei veicoli con i quali può essere effettuato il servizio,
- e) il numero e le date dei viaggi,
- f) gli orari,
- g) eventualmente, le deroghe concesse in virtù degli articoli 9, 10 e 11,
- h) la durata di validità dell'autorizzazione.

4. L'autorizzazione deve essere conforme ad un modello fissato dalla Commissione, mediante regolamento, previa consultazione degli Stati membri, entro un termine di tre mesi a decorrere dall'adozione del presente regolamento.

###### Articolo 4

L'autorizzazione abilita i titolari ad effettuare il trasporto internazionale su strada di persone, secondo le modalità che essa determina, sul territorio di tutti gli Stati membri attraversati dall'itinerario del servizio a navetta.

#### SEZIONE II

##### Modalità per il rilascio dell'autorizzazione

###### Articolo 5

L'autorizzazione per l'istituzione di un servizio di cui all'articolo 1 è rilasciata ad ogni richiedente, purché

- a) il servizio richiesto comprenda, oltre alla prestazione di trasporto, l'alloggio del gruppo con o senza pasti nel luogo di destinazione e, eventualmente, durante il viaggio,
- b) la durata del viaggio e del soggiorno del gruppo nel luogo di destinazione sia di almeno sette giorni o, quando si tratta di un servizio con itinerario inferiore a 300 km, di almeno tre giorni,
- c) il prezzo globale del viaggio sia pagato dalle persone trasportate all'organizzatore del viaggio.

###### Articolo 6

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 5, le domande d'istituzione di un servizio di cui all'articolo 1 che non soddisfano le condizioni enunciate all'articolo 5 formano oggetto di un esame riguardante la situazione del mercato dei servizi di trasporto di persone nelle zone interessate.

2. L'autorizzazione è concessa a condizione che sul percorso cui si riferisce la domanda le esigenze di trasporto non siano già assicurate in modo soddisfacente, sia sul piano qualitativo che su quello quantitativo, dai servizi esistenti di cui al paragrafo 1.

###### Articolo 7

Le autorizzazioni di cui agli articoli 5 e 6 possono essere rifiutate se il richiedente non abbia rispettato

in passato le condizioni alle quali erano soggette le autorizzazioni dei suoi servizi, o se vi siano motivi per presumere che esso non eseguirà il servizio in maniera appropriata o che non sarà assicurato ai viaggiatori un trattamento adeguato.

#### Articolo 8

1. Il richiedente fornisce alle autorità competenti, a sostegno della sua domanda, tutte le indicazioni riguardanti l'itinerario ed il programma del servizio.
2. Nel caso di cui all'articolo 5, il richiedente fornisce inoltre ragguagli sulle località e gli esercizi alberghieri nei quali è previsto il soggiorno delle persone trasportate, nonché sulla durata del soggiorno stesso.
3. Il richiedente giustifica le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 presentando ogni documento idoneo fornito dall'organizzatore del viaggio del gruppo e, se del caso, dagli esercizi alberghieri nei quali è previsto l'alloggio.

### SEZIONE III

#### Deroghe

##### Articolo 9

1. Per i servizi di cui all'articolo 5, in deroga alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 117/66/CEE, è consentito al titolare dell'autorizzazione di ammettere al viaggio di ritorno viaggiatori che abbiano effettuato il viaggio di andata con un altro gruppo, purché il numero complessivo di tali viaggiatori non superi il 25% del numero dei viaggiatori del loro viaggio di andata.
2. Previa autorizzazione dell'autorità competente la percentuale prevista al paragrafo 1 può essere elevata sino al 50%.  
  
Per concedere tali deroghe detta autorità può prendere in considerazione la situazione del mercato dei trasporti di persone nelle zone interessate.
3. Le deroghe previste al paragrafo 2 sono accordate secondo la procedura di cui agli articoli da 13 a 16.

Le domande aventi per oggetto tali deroghe possono essere introdotte al momento della presentazione della

domanda di autorizzazione di cui all'articolo 12 oppure durante il periodo di esercizio di un servizio a navetta autorizzato.

##### Articolo 10

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 117/66/CEE, il titolare di un'autorizzazione può essere autorizzato a prendere passeggeri all'andata ed a deporre passeggeri al ritorno in tre luoghi al massimo, situati sul territorio dello Stato di partenza del servizio, oltre al luogo di partenza.
2. In deroga alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 117/66/CEE, il titolare di un'autorizzazione può essere autorizzato a deporre passeggeri all'andata ed a riprendere passeggeri al ritorno in tre luoghi al massimo, situati sul territorio dello Stato di destinazione del servizio, oltre al luogo di destinazione.
3. Per i servizi di cui all'articolo 6, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 sono applicabili soltanto se i servizi di trasporto di persone esistenti nella zona interessata non sono in grado di assicurare in modo soddisfacente, sia sul piano qualitativo che su quello quantitativo, il trasporto di persone sui percorsi previsti dalle deroghe richieste.
4. Le deroghe previste ai paragrafi 1 e 2 sono accordate secondo la procedura di cui agli articoli da 13 a 16.

Le domande aventi per oggetto tali deroghe possono essere introdotte al momento della presentazione della domanda di autorizzazione di cui all'articolo 12 oppure durante il periodo di esercizio di un servizio a navetta autorizzato.

##### Articolo 11

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 117/66/CEE, il vettore può chiedere l'autorizzazione di compiere con il veicolo scarico il primo viaggio di andata e l'ultimo viaggio di ritorno della serie di navette, qualora i viaggiatori provenienti da paesi terzi siano riuniti in un aeroporto alla discesa da un aereo o in un porto allo sbarco da una nave nel quadro di contratti conclusi prima del loro arrivo nel paese in cui vengono presi a bordo.  
  
In questo caso, l'autorizzazione viene rilasciata secondo la procedura prevista agli articoli da 12 a 16.
2. In deroga alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 117/66/CEE, possono essere concesse autorizzazioni anche per altri casi secondo la procedura di cui agli articoli 12, 13, 14 e 16.

3. Anteriormente alla fine del primo semestre del 1975, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sulla situazione del mercato dei trasporti nel settore considerato. Tale relazione sarà eventualmente accompagnata da una proposta volta a modificare la portata del presente articolo, tenendo conto dell'esperienza acquisita e dello sviluppo della politica comune dei trasporti.

#### SEZIONE IV

#### Procedura

##### *Articolo 12*

1. Le domande di autorizzazione devono essere conformi ad un modello stabilito dalla Commissione, mediante regolamento, previa consultazione degli Stati membri, entro un termine di tre mesi a decorrere dall'adozione del presente regolamento.

2. Le domande di cui al paragrafo 1 sono presentate allo Stato membro sul cui territorio si trova il luogo ove i viaggiatori devono essere presi a bordo per essere trasportati verso il luogo di soggiorno. A sostegno delle loro domande, i richiedenti devono fornire i documenti contenenti le informazioni di cui all'articolo 8.

##### *Articolo 13*

1. L'esame delle domande è esperito dagli Stati membri sul cui territorio sono situate le località in cui i viaggiatori devono essere presi a bordo o deposti, secondo la procedura prevista negli articoli da 14 a 16, salvo nel caso di cui all'articolo 11, paragrafo 2, al quale non si applica l'articolo 15.

2. Per i servizi contemplati all'articolo 5, lo Stato membro di cui all'articolo 12, paragrafo 2, informa gli Stati membri il cui territorio è attraversato in transito, delle decisioni adottate, prima che esse prendano effetto.

3. Per i servizi contemplati all'articolo 6, lo Stato membro di cui all'articolo 12, paragrafo 2, informa gli Stati membri sul cui territorio il servizio è effettuato in transito, nonché la Commissione, in merito allo svolgimento dei negoziati connessi all'esame di cui al paragrafo 1 e alle relative decisioni. Detti Stati membri possono far conoscere le loro osservazioni al riguardo.

4. Nel caso contemplato al paragrafo 3, le decisioni degli Stati membri di cui al paragrafo 1 prendono effetto un mese dopo la notifica agli Stati membri il cui territorio viene attraversato in transito. Qualora

questi ultimi ritengano che le suddette decisioni possano provocare gravi difficoltà, gli Stati membri in parola hanno la facoltà di opporvisi prima della loro presa di effetto, secondo la procedura prevista all'articolo 15. In tale ipotesi, l'esecuzione delle decisioni resta sospesa fino alla conclusione di tale procedura.

Qualora gli Stati membri il cui territorio viene attraversato in transito rinuncino espressamente al loro diritto di opposizione, gli Stati di partenza e di destinazione del servizio possono fissare la data di presa d'effetto delle decisioni prima della scadenza del periodo di un mese.

##### *Articolo 14*

1. Lo Stato membro di cui all'articolo 12, paragrafo 2, trasmette agli altri Stati membri di cui all'articolo 13, copia della domanda e dei documenti di cui all'articolo 8, esprimendo il proprio parere.

2. Nel termine di trenta giorni dalla data del ricevimento della copia della domanda, gli Stati membri di cui all'articolo 13 fanno conoscere il loro parere allo Stato membro di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

3. Se nel termine fissato dal paragrafo 2 lo Stato membro di cui all'articolo 12, paragrafo 2, non riceve risposta dagli altri Stati membri di cui all'articolo 13, si presume l'accettazione della domanda da parte degli stessi.

##### *Articolo 15*

1. Se la procedura di cui all'articolo 14 non consente di giungere ad un accordo o se viene applicato l'articolo 13, paragrafo 4, la controversia può essere portata davanti alla Commissione su domanda di uno Stato membro interessato.

La Commissione, previa consultazione degli Stati membri interessati, adotta al più presto una decisione che viene notificata ai suddetti Stati.

2. La decisione di cui al paragrafo 1 prende effetto dopo un periodo di trenta giorni, a meno che il Consiglio, prima della scadenza di detto periodo, non venga investito della controversia su iniziativa di uno Stato membro interessato.

In tal caso, il Consiglio adotta una decisione a maggioranza qualificata entro un termine di trenta giorni.

3. Le decisioni della Commissione e del Consiglio di cui ai paragrafi 1 e 2 restano applicabili fino all'eventuale conclusione di un accordo tra gli Stati

membri interessati o fino all'adozione di nuove decisioni da parte della Commissione o del Consiglio, secondo la procedura definita ai paragrafi 1 e 2.

#### *Articolo 16*

1. In conformità delle decisioni adottate dagli Stati membri di cui all'articolo 13, l'autorità competente dello Stato membro di cui all'articolo 12, paragrafo 2,
  - rilascia l'autorizzazione per l'istituzione di un servizio a navetta, o
  - respinge in modo formale la domanda di autorizzazione.
2. Al momento del rilascio dell'autorizzazione, lo Stato membro di cui all'articolo 12, paragrafo 2, ne trasmette copia agli altri Stati membri di cui all'articolo 13.
3. Le decisioni prese dalle autorità competenti degli Stati membri in virtù del paragrafo 1 devono essere motivate.

Gli Stati membri assicurano alle imprese di trasporto la possibilità di far valere, in quanto tali, con mezzi appropriati, i loro interessi nei confronti delle suddette decisioni.

#### SEZIONE V

##### Controlli e sanzioni

#### *Articolo 17*

Debbono trovarsi a bordo del veicolo ed essere esibiti ad ogni richiesta degli agenti addetti al controllo:

- l'autorizzazione di cui all'articolo 3, e
- per ciascun viaggio, un elenco nominativo dei viaggiatori.

#### *Articolo 18*

1. Durante tutto il viaggio, i viaggiatori che utilizzano un servizio a navetta debbono essere in possesso di un titolo di trasporto, individuale o collettivo, indicante:
  - il(i) nome(i) del(dei) viaggiatore(i),
  - la relazione di trasporto,
  - le date del viaggio di andata e di ritorno, nonché la durata del soggiorno nel luogo di destinazione,
  - il prezzo totale del viaggio o, quando si tratta di servizi di cui all'articolo 6, il prezzo del trasporto.

2. Il titolo di trasporto di cui al paragrafo 1 deve essere presentato ad ogni richiesta degli agenti addetti al controllo.

#### *Articolo 19*

1. L'autorizzazione rilasciata in virtù delle disposizioni del presente regolamento il cui titolare non risponda più alle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, viene dichiarata decaduta dallo Stato membro di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

Lo Stato membro che ha dichiarato la decadenza dell'autorizzazione ne informa immediatamente gli altri Stati membri di cui all'articolo 13.

2. Qualora uno Stato membro venga a conoscenza di un'infrazione alle disposizioni del presente regolamento, commessa sul suo territorio dal titolare di un'autorizzazione rilasciata da un altro Stato membro, esso la segnala a quest'ultimo Stato. Gli Stati membri si comunicano reciprocamente ogni informazione in loro possesso circa le sanzioni applicate per dette infrazioni.

#### SEZIONE VI

##### Disposizioni transitorie e finali

#### *Articolo 20*

I servizi a navetta di cui all'articolo 1 già esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento possono continuare ad essere esercitati in base ad autorizzazioni nazionali fino alla scadenza di queste ultime.

Tuttavia, il rinnovo di tali autorizzazioni è ammesso solo nella misura necessaria ad assicurare che, quando un servizio a navetta viene esercitato sulla base di più autorizzazioni nazionali, le scadenze delle stesse coincidano.

#### *Articolo 21*

Gli Stati membri possono convenire, su base bilaterale o multilaterale, che lo Stato membro sul territorio del quale è situato il luogo ove i viaggiatori devono essere presi a bordo per essere trasportati al luogo di soggiorno rilascia l'autorizzazione, in deroga alle disposizioni degli articoli 13, 14 e 16, senza intervento di altri Stati membri che partecipano all'accordo.

*Articolo 22*

I documenti di cui agli articoli 3, 12 e 17 sostituiscono rispettivamente le domande di autorizzazione, le autorizzazioni e i documenti di controllo attualmente esistenti.

*Articolo 23*

Il presente regolamento è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1973, esclusi l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 12, paragrafo 1, che sono applicabili sin dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 febbraio 1972.

*Articolo 24*

Anteriormente al 1° ottobre 1972 gli Stati membri adottano, previa consultazione della Commissione, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per l'esecuzione del presente regolamento.

Tali disposizioni riguardano, fra l'altro, l'organizzazione, la procedura, gli strumenti di controllo, nonché le sanzioni applicabili in caso d'infrazione.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

G. THORN

---